

TI_GERICHTE 12.2004.85 vom 7. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2004.85

FR: TI_GERICHTE 12.2004.85 du 7 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 12.2004.85 del 7 giugno 2005

Regeste

pretesa in valuta estera - petizione in valuta svizzera - rigetto dell'opposizione

Erwägungen

E. 7

Pure infondata è la censura secondo cui la petizione doveva essere respinta in quanto non era possibile chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione prima della relativa condanna al pagamento. Sanzionare l'attrice per questa sola ragione sarebbe in effetti costitutivo dell'eccesso di formalismo (sulle condizioni per ammettere un eccessivo formalismo, cfr. ICCTF 6 giugno 2003 4P.46/2003), essendo incontestabile, a prescindere dall'erronea formulazione del petitum petizionale, che la domanda di rigetto dell'opposizione presupponeva l'accertamento del relativo credito e non viceversa.

E. 8

Priva di fondamento è infine anche la censura con cui la convenuta chiede di accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale in considerazione del fatto che la pretesa attorea, alla luce delle precedenti eccezioni, doveva essere respinta. Se anche si volesse sottacere il fatto che queste ultime -come detto- non hanno in realtà trovato conferma in questa sede, ciò che già esclude il benfondato della censura, non vi è chi non veda come il loro eventuale accoglimento non avrebbe in ogni caso migliorato la posizione della convenuta in punto alle sue richieste riconvenzionali, visto e considerato che le stesse non avrebbero in alcun modo modificato l'esistenza della sua precedente inadempienza, non contestata, che legittimava la controparte a trattenere gli impianti e i film in suo possesso.

E. 9

Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, ferma restando però l'opportunità di meglio precisare, ai sensi dei considerandi, il dispositivo n. 1.1 del giudizio impugnato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I.

L'appello 5 maggio 2004 di AP 1 è respinto. Il dispositivo n. 1.1 della sentenza 22 aprile 2004 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così puntualizzato: 1.1 La AP 1, _____, è condannata a versare a AO 1, _____, l'importo di Eur 33'557.10 (già Lit. 64'975'610), corrispondenti a fr. 51'074.25, oltre interessi al 5% dal 20 giugno 2001. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia

fr. 1'450.- b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 1'500.- da anticiparsi dall'appellante, restano

a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili. III.

Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord. terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.